

Deliberazione 16 giugno 2011 – ARG/elt 74/11

Determinazione dell'ammontare di perequazione dei ricavi del servizio di misura in bassa tensione, di cui all'articolo 40, dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 2007, n. 348/07 (TIT) per l'anno 2009. Rideterminazione a conguaglio degli ammontari di perequazione dei ricavi del servizio di misura in bassa tensione per l'anno 2008

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 giugno 2011

Visti:

- la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura (di seguito: direttiva 2004/22/CE);
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la legge 9 gennaio 1991, 10 (di seguito: legge n. 10/91);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 di attuazione della direttiva 2004/22/CE;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04, e, in particolare, l'Allegato A, come successivamente modificati e integrati;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 292/06), recante "Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione";
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07, recante "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011", come successivamente modificato e integrato;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica"

per il periodo di regolazione 2008-2011 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione", come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);

- la deliberazione dell'Autorità 25 marzo 2010, ARG/elt 40/10, come modificata con deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2010, ARG/elt 82/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 40/10);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2010, ARG/elt 113/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 113/10) e il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: TICOOP);
- la deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2010, ARG/elt 228/10;
- il documento per la consultazione 21 aprile 2011, DCO 11/11 recante "Revisione del meccanismo di perequazione dei ricavi del servizio di misura in bassa tensione di cui all'articolo 40 del TIT per gli anni 2010 – 2011".

Considerato che:

- con deliberazione n. 292/06, l'Autorità ha imposto agli esercenti del servizio di distribuzione dell'energia elettrica obblighi in materia di installazione di misuratori elettronici presso i punti di prelievo alimentati in bassa tensione;
- con riferimento all'anno 2009, il comma 8.1, dell'Allegato A alla deliberazione n. 292/06, stabilisce che ogni soggetto responsabile del servizio di misura installi misuratori elettronici almeno sul:
 - 65% dei punti di prelievo alimentati in bassa tensione con potenza disponibile inferiore o pari a 55 kW;
 - 100% dei punti di prelievo alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW;
- la Sezione 1 della Parte III del TIT disciplina i meccanismi della perequazione generale prevedendo, tra l'altro, che:
 - a) ai sensi del comma 33.2, entro il 31 luglio di ciascun anno, le imprese comunichino le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione relativo all'anno precedente, secondo le modalità definite dall'organo preposto alla quantificazione dell'ammontare di perequazione medesimo;
 - b) ai sensi del comma 33.3 del TIT, le imprese elettriche ammesse al regime di integrazione delle tariffe, di cui alla legge n. 10/91, siano escluse dalla partecipazione ai meccanismi della perequazione generale;
 - c) ai sensi del comma 33.4, la quantificazione della perequazione dei ricavi del servizio di misura in bassa tensione, di cui al comma 40.1 del TIT (di seguito: perequazione misura), sia demandata all'Autorità;
 - d) ai sensi del comma 33.6, nel caso in cui le imprese non rispettino il termine per la comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione, l'organo preposto alla quantificazione dei saldi di perequazione provvede alla determinazione dell'ammontare di perequazione utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti (di seguito richiamata anche come: determinazione d'ufficio);
 - e) ai sensi del comma 33.14 del TIT, eventuali rettifiche dei dati inviati da parte delle imprese distributrici, se successive alla data di comunicazione dei risultati

di perequazione, comportano l'applicazione di un'indennità amministrativa a carico dell'impresa distributrice che richiede la rettifica, pari all'1% del valore economico della rettifica medesima, con un minimo pari all'importo di cui alla tabella 26, dell'Allegato n. 1 al TIT;

- f) con riferimento alla perequazione misura, ai fini della determinazione d'ufficio di cui alla precedente lettera d), ai sensi del comma 33.15 del TIT, si applichino i criteri di cui all'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 40/10;
- la perequazione misura è finalizzata ad attribuire alle imprese che abbiano effettivamente sostenuto investimenti in misuratori elettronici e sistemi di raccolta dei dati di misura di energia elettrica (di seguito richiamata anche come: telegestione) il ricavo derivante dall'applicazione delle quote parti degli elementi:
 - MIS₁(INS), MIS₃(INS) e dell'elemento σ_1 (mis), di cui alla tabella 20 dell'Allegato 1 al TIT, a copertura dei costi di capitale, ivi inclusi gli ammortamenti, per l'installazione-manutenzione di misuratori elettronici di energia elettrica relativi a punti di prelievo in bassa tensione e a copertura dell'ammortamento delle dismissioni di misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici;
 - MIS₁(INS), MIS₃(INS) e dell'elemento σ_1 (mis), di cui alla tabella 21 dell'Allegato a al TIT, a copertura dei costi di capitale, ivi inclusi gli ammortamenti, per l'installazione-manutenzione di misuratori elettromeccanici di energia elettrica relativi a punti di prelievo in bassa tensione;
 - MIS₁(RAC), MIS₃(RAC) e dell'elemento σ_1 (mis), di cui alla tabella 22 dell'Allegato 1 al TIT, a copertura dei costi di capitale, ivi inclusi gli ammortamenti, dei sistemi di telegestione;
 - nell'ambito della medesima perequazione misura, di cui all'articolo 40 del TIT, è previsto altresì che:
 - a) sia applicata una penale (RPM_m) in relazione al mancato assolvimento degli obblighi in materia di installazione dei misuratori elettronici di cui al comma 8.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 292/06;
 - b) qualora l'impresa distributrice abbia installato un numero di misuratori elettronici inferiore al 50% della soglia prevista dal comma 8.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 292/06, l'Autorità avvii un procedimento finalizzato all'erogazione della sanzione, in relazione all'inadempienza eccedente la quota oggetto di penale;
 - c) nel caso in cui il costo medio lordo dell'investimento per punto di prelievo, sostenuto dal singolo esercente, ecceda di oltre l'80% il costo medio lordo rivalutato di settore, la quota di costo eccedente detta soglia sia esclusa dalla base di capitale riconosciuta ai fini tariffari;
 - d) nei casi di cui alla precedente lettera c), le imprese distributrici possano presentare apposita istanza motivata, ai fini del riconoscimento, anche parziale, delle quote di remunerazione escluse;
 - la valorizzazione dell'ammontare di perequazione misura, per ciascuna impresa di distribuzione, è dipendente dai dati dichiarati dalle altre imprese di distribuzione.

Considerato altresì che:

- con la deliberazione ARG/elt 113/10, l'Autorità ha definito il quadro della regolamentazione delle cooperative elettriche, al fine di ricondurre il contesto normativo nell'ambito del sistema elettrico nazionale, coerentemente con il processo di liberalizzazione del servizio;
- in tale contesto, l'articolo 6 del TICOOP, approvato con la precitata deliberazione ARG/elt 113/10, dispone che:
 - a) il programma temporale di cui ai commi 8.1 e 8.2 dell'Allegato A della deliberazione n. 292/06, con esclusivo riferimento ai punti di prelievo nella titolarità di clienti soci diretti delle cooperative concessionarie, sia prorogato di 24 (ventiquattro) mesi, rispetto alle scadenze imposte con riferimento alla generalità delle imprese distributrici;
 - b) ai soli fini di quanto disposto dalla precedente lettera a), le percentuali di installazione, di cui al comma 8.1 della sopra menzionata deliberazione, siano calcolate con riferimento al totale dei punti di prelievo nella titolarità dei clienti soci diretti;
 - c) le disposizioni in materia di perequazione dei ricavi del servizio di misura in bassa tensione, di cui all'articolo 40 del TIT, fino all'anno 2009 si applichino limitatamente ai clienti non soci;
 - d) la penale RPM_m , di cui al comma 40.1 del TIT, è determinata tenendo conto di quanto evidenziato alle precedenti lettere a) e c);
- le disposizioni del TICOOP sono entrate in vigore dall'1 gennaio 2011;
- in data 8 luglio 2010, la Direzione Tariffe ha reso nota l'attivazione della raccolta dati per la perequazione misura, fissando al 9 agosto 2010 il termine per la comunicazione dei dati;
- a tale raccolta dati erano tenute a partecipare 135 delle complessive 149 imprese distributrici attive nell'anno 2009, ivi incluse le 30 cooperative, con esclusione delle 14 imprese elettriche di cui alla legge n. 10/91, esonerate ai sensi del comma 33.3. del TIT;
- al termine della fase di raccolta dei dati, 30 imprese distributrici, escluse le cooperative, risultano non aver comunicato i dati;
- le seguenti imprese distributrici, che risultano non aver ottemperato agli obblighi di installazione di misuratori elettronici di cui alla deliberazione n. 292/06, ricadono nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al comma 40.2 del TIT, con riferimento alle tipologie di punti di prelievo specificate in calce al medesimo elenco:

ID AEEG	Denominazione impresa	Ambito di inottemperanza
20	OFFICINA ELETTRICA SAN VIGILIO DI MAREBBE S.P.A.	C
44	COMUNE DI BERCHIDDA	A
55	COMUNE DI VERMIGLIO	A
64	A.E.M. COMUNE DI CHIOMONTE	C
79	COMUNE DI CAVALESE - AEC	B
80	COMUNE DI RONCONE - SERVIZI ELETTRICI	B
123	SOCIETA' ELETTRICA LA BRUZOLESE S.R.L.	B

160	COMUNE DI TRES	A
167	COMUNE DI SALBERTRAND	A
195	COMUNE DI OSCHIRI - SERVIZI ELETTRICI	A
199	COMUNE DI PALÙ DEL FERSINA	A
227	COMUNE DI TELTI	A
258	COMUNE DI ANVERSA DEGLI ABRUZZI	A
259	COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA	A
296	COMUNE DI RONCO CANAVESE	B
297	COMUNE DI EXILLES	B
314	COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA	C
349	COMUNE DI CASTEL DEL MONTE	A
371	COMUNE DI VALPRATO SOANA	A
439	AMAIE SPA	C
472	AZ. ELETTRICA EREDI DI BRUNNER JOSEF	A
533	AZIENDA ELETTRICA GROEBNER PILLING HELGA CO SAS	B
780	ASM TIONE - AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI	B
888	AMET S.P.A.	B
941	AURINO ENERGIA SRL	B
1095	ASM TERNI S.P.A.	B
1352	COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME	A
1353	COMUNE DI SARACINESCO - AZIENDA ELETTRICA COMUNALE	A
1391	COMUNE DI PACENTRO	A
1531	COMUNE DI CAMPO TURES - AZIENDA ELETTRICA ED	A
1538	COMUNE DI LILLIANES - AEM	A
1627	COMUNE DI VILLA LATINA - A.E.M.	A
1708	CENTRALE ELETTRICA S.N.C. COLZ SPESSA	B
1750	HOFER ERNST AZIENDA ELETTRICA	A
1755	COMUNE MAGLIANO DI TENNA	A
1879	COMUNE DI ROCCA PIA	A
1906	IDROELETTRICA VALCANALE	B
1909	COMUNE DI SESSA CILENTO	A
1914	COMUNE DI PERDIFUMO	A

A= inottemperanza all'obbligo di installazione di misuratori elettronici presso i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW;

B= inottemperanza all'obbligo di installazione di misuratori elettronici presso i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW;

C= inottemperanza all'obbligo di installazione di misuratori elettronici presso tutti i punti di prelievo in bassa tensione, indipendentemente dalla potenza disponibile;

Considerato infine che:

- in seguito alla pubblicazione della deliberazione ARG/elt 40/10, è stata segnalata da diverse imprese distributrici la rettifica dei dati comunicati ai fini della perequazione misura per l'anno 2008;
- le rettifiche di cui al precedente alinea rientrano nell'ambito di applicazione delle indennità amministrative previste dal comma 33.14 del TIT.

Ritenuto opportuno:

- determinare importi a conguaglio dei risultati della perequazione misura per l'anno 2008, riportati nella tabella 1 della deliberazione ARG/elt 40/10, tenendo conto delle rettifiche sopra richiamate, prevedendo altresì che la regolazione economica di tali conguagli sia effettuata unitamente alla regolazione economica dei risultati di perequazione misura per l'anno 2009;

- determinare gli ammontari di perequazione misura per l'anno 2009, ricorrendo, laddove necessario, alla determinazione d'ufficio di cui al comma 33.6 del TIT, sulla base dei criteri contenuti nell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 40/10;
- prevedere che, per le imprese per le quali il costo medio di investimento sia risultato superiore di oltre l'80% il costo medio di settore e per le quali, pertanto, si applica quanto disposto dai commi 40.3 e 40.4 del TIT, il pagamento dell'ammontare di perequazione venga sospeso qualora le medesime imprese, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, avanzino apposita istanza;
- con riferimento alle cooperative storiche concessionarie, rinviare a successivo provvedimento l'organica definizione delle modalità applicative del regime di perequazione generale, ivi inclusa la perequazione della misura, per il periodo antecedente l'entrata in vigore del precitato TICOOP, provvedendo altresì, in sede di calcolo dei relativi ammontari di perequazione, a rettificare i risultati delle altre imprese di distribuzione, se necessario

DELIBERA

Articolo 1

Determinazione degli importi a conguaglio degli ammontari di perequazione dei ricavi del servizio di misura in bassa tensione per l'anno 2008

- 1.1 Gli importi a conguaglio degli ammontari di perequazione dei ricavi relativi al servizio di misura in bassa tensione di cui all'articolo 40 del TIT per l'anno 2008 determinati con deliberazione ARG/elt 40/10, sono riportati nella colonna E della Tabella 1 allegata al presente provvedimento.

Articolo 2

Ammontare di perequazione dei ricavi relativi al servizio di misura in bassa tensione di cui all'articolo 40 del TIT per l'anno 2009 e conguaglio relativo all'anno 2008

- 2.1 Con riferimento all'anno 2009, ciascuna impresa di distribuzione riportata nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento è tenuta a versare (se negativo), ovvero a ricevere (se positivo), l'ammontare di perequazione dei ricavi relativi al servizio di misura in bassa tensione di cui all'articolo 40 del TIT, inclusivo dei conguagli di cui al precedente comma 1.1.
- 2.2 Con riferimento alle imprese di cui alla Tabella 3 allegata al presente provvedimento, la determinazione del risultato di perequazione per l'anno 2009 è effettuata d'ufficio applicando i criteri contenuti nell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 40/10.
- 2.3 Ai sensi del comma 40.4 del TIT, le imprese distributrici di cui alla Tabella 4, per le quali il costo di investimento medio lordo è risultato superiore di oltre l'80% il costo medio lordo rivalutato di settore, possono presentare apposita istanza ai fini del riconoscimento anche parziale delle quote di costo eccedenti detta soglia, nei termini previsti al successivo comma 3.1.

- 2.4 L'istanza di cui al precedente comma 2.3 deve essere inviata all'Autorità e alla Cassa e comporta la sospensione dei termini di cui ai successivi commi 2.5 e 2.6, fino al completamento dell'istruttoria individuale di cui al comma 40.4 del TIT. Detta sospensione si applica esclusivamente agli importi di cui alla colonna A della Tabella 2.
- 2.5 Ciascuna impresa distributrice di cui al comma 2.1, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, provvede a versare alla Cassa l'importo di cui alla colonna D della Tabella 2.
- 2.6 La Cassa, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, eroga a ciascuna impresa distributrice di cui al comma 2.1 l'importo di cui alla colonna D della Tabella 2.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 Ai fini dell'avvio dell'istruttoria individuale per il riconoscimento, anche parziale, delle eventuali quote di costo eccedenti la soglia di cui al comma 40.3 del TIT, l'impresa distributrice invia all'Autorità apposita richiesta scritta, a firma del proprio legale rappresentante, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Il mancato rispetto del suddetto termine comporta la decadenza del diritto di cui al comma 40.4 del TIT.
- 3.2 In relazione alle istanze presentate nei termini di cui al precedente comma 3.1, la Direzione Tariffe dell'Autorità rende disponibile all'impresa richiedente la modulistica prevista dal comma 40.4 del TIT. L'impresa distributrice compila la modulistica e fornisce la documentazione richiesta entro 60 giorni dalla data di messa a disposizione della medesima modulistica, pena la decadenza del diritto di cui al comma 40.4 del TIT.
- 3.3 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa, per i seguiti di competenza.
- 3.4 Il presente provvedimento, per le imprese di cui alla Tabella 2, costituisce comunicazione ai sensi del comma 33.7 del TIT.
- 3.5 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

16 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni